

Regolamento di liquidazione parziale

Approvato dal Consiglio di fondazione il 23.05.2019

Approvato dall'autorità di vigilanza l'11.07.2019 (allegato)

Data	27.08.2025
Valido da	23.05.2019
Versione	1.1
File	Regolamento di liquidazione parziale

Sommario

1 Osservazioni preliminari	3
2 Condizioni.....	3
3 Basi e giorno di riferimento	4
4 Effettivo uscente	4
5 Procedura	5
6 Informazione degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite	6
7 Fondi liberi da versare / chiave di ripartizione.....	6
8 Diritto collettivo alle riserve tecniche e alla riserva di fluttuazione...	7
9 Disavanzo	7
10 Interessi	8
11 Modifiche	8
12 Pubblicazione del presente regolamento.....	8
13 Testo originale.....	8
14 Entrata in vigore	8

Il Consiglio di fondazione della Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari PAT-BVG (di seguito "PAT BVG") emana sulla base dell'art. 89bis cpv. 6 cifra 9 CC in combinazione con gli art. 53b e 53d LPP e 27g e 27h OPP2 il seguente regolamento:

1 Osservazioni preliminari

- 1.1 In caso di liquidazione parziale della PAT BVG gli assicurati uscenti (cosiddetto effettivo uscente) ricevono oltre alla prestazione di uscita una quota degli eventuali fondi liberi e in caso di un'uscita collettiva una quota delle riserve tecniche e delle riserve di fluttuazione nell'ambito del presente regolamento. Qualora sia presente un disavanzo, l'importo corrispondente viene detratto dalle prestazioni di uscita. Se le prestazioni di uscita sono già state versate senza riduzione, gli importi pagati in eccesso dovranno essere rimborsati alla PAT BVG.
- 1.2 L'esecuzione di una liquidazione parziale avviene sulla base del principio di buona fede e della parità di trattamento degli assicurati.

2 Condizioni

- 2.1 Le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte se:
 - a) si verifica complessivamente una notevole riduzione dell'effettivo nell'ambito di una affiliazione;
 - b) un datore di lavoro ristruttura la propria azienda riducendo l'effettivo degli assicurati;
 - c) viene sciolto un contratto di affiliazione.
- 2.2 Una riduzione dell'effettivo è rilevante quando nell'arco di un esercizio e nell'ambito di un'affiliazione esce in modo involontario il 20% dell'effettivo, tuttavia non meno di tre assicurati attivi.
- 2.3 Nell'ambito di un'affiliazione si ha la ristrutturazione quando un datore di lavoro o un indipendente riunisce, sospende, cede, esternalizza o modifica in altro modo determinati settori di attività precedenti ed esce in modo involontario il 10% dell'effettivo, tuttavia non meno di tre assicurati attivi.
- 2.4 A essere determinante è la riduzione dell'effettivo o la ristrutturazione che si realizza nell'arco di un esercizio presso un datore di lavoro affiliato. Se la riduzione del personale avviene in un periodo di tempo maggiore o minore, è questo termine a essere determinante. Nel caso di una riduzione strisciante del personale il termine è di almeno 24 mesi.
- 2.5 Si è in presenza di uno scioglimento del contratto di affiliazione di un datore di lavoro quando tutti gli assicurati attivi e beneficiari di rendite di questa affiliazione ne sono interessati. Lo scioglimento del contratto di affiliazione porta a una liquidazione parziale, se escono almeno 3 assicurati attivi e/o beneficiari di rendite e il contratto di affiliazione era in vigore da almeno 3 anni. Inoltre lo scioglimento di uno o più contratti di affiliazione entro un anno porta a una liquidazione parziale solo se comporta allo stesso tempo una riduzione degli assicurati attivi di almeno il 5%. Lo scioglimento del contratto di affiliazione di un indipendente non dà luogo a una liquidazione parziale.

- 2.6 Se il grado di copertura al momento determinante è compreso tra 95% e 105%, si rinuncia all'esecuzione di una liquidazione parziale.
- 2.7 Si può rinunciare all'esecuzione di una liquidazione parziale, se l'esecuzione della liquidazione parziale non ha senso dal punto di vista economico.

3 Basi e giorno di riferimento

- 3.1 Il momento o l'arco di tempo determinante per la definizione della cerchia delle persone interessate dalla liquidazione parziale viene deciso dal Consiglio di fondazione in funzione dell'evento.
- 3.2 Il Consiglio di fondazione stabilisce il giorno di riferimento per la valutazione della situazione finanziaria della fondazione. In linea di principio, esso corrisponde alla data di chiusura del bilancio per il conto annuale più vicina all'inizio dell'evento che ha determinato la liquidazione parziale. In caso di scioglimento del contratto di affiliazione vale la data dello scioglimento del contratto di affiliazione; se questa non coincide con la data di chiusura del bilancio del conto annuale, vale la data di chiusura del bilancio per il conto annuale più vicina alla data dello scioglimento dell'accordo di affiliazione.
- 3.3 Le basi del bilancio della liquidazione parziale sono costituite dal bilancio attuariale e commerciale da cui risulta la situazione effettiva della fondazione a valori di alienazione.
- 3.4 Al momento della determinazione delle riserve tecniche, nel bilancio della liquidazione parziale possono essere costituite riserve tecniche aggiuntive che risultano tenendo conto della struttura modificata degli investimenti e/o degli impegni. Alle stesse condizioni è possibile derogare o rinunciare a una ripartizione proporzionale delle riserve tecniche e delle riserve di fluttuazione.
- 3.5 Se tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e quello del trasferimento delle riserve tecniche, delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi gli attivi o passivi determinanti registrano una variazione di almeno il 5%, i fondi da trasferire vengono adeguati in modo corrispondente. Determinante è la stima del grado di copertura della fondazione alla data del trasferimento dei fondi.
- 3.6 Il Consiglio di fondazione decide sul tipo di trasferimento dei fondi (in contanti, titoli, ecc.)
- 3.7 I fondi liberi corrispondono alla differenza positiva tra il patrimonio previdenziale disponibile e il capitale di previdenza attuariale necessario.
- 3.8 Un disavanzo corrisponde alla differenza negativa tra il patrimonio previdenziale disponibile e il capitale di previdenza attuariale necessario.

4 Effettivo uscente

- 4.1 Sono considerati come effettivo uscente tutti gli assicurati attivi assunti presso il datore di lavoro e il cui rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro in seguito a una riduzione programmata del personale imputabile al datore di lavoro (uscite involontarie). La riduzione del personale può essere effettuata in una data stabilita o realizzarsi in un arco di tempo determinato. Gli assicurati attivi che

decidono di uscire in correlazione a tale riduzione programmata fanno parte anch'essi dell'effettivo uscente.

- 4.2 Uscite volontarie per altri motivi, come ad esempio la scadenza di contratti di lavoro di durata determinata e passaggi all'effettivo dei beneficiari di rendite per pensionamento anticipato oppure ordinario e per decesso o invalidità, non devono essere prese in considerazione nel calcolo dell'effettivo uscente.
- 4.3 Se un contratto di affiliazione viene sciolto (art. 2, cpv. 1, lett. c), fanno parte dell'effettivo uscente tutti gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite del datore di lavoro.

5 Procedura

- 5.1 Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2, il Consiglio di fondazione decide l'esecuzione di una liquidazione parziale specificando in particolare l'evento che ha portato alla liquidazione parziale, il momento esatto nonché l'effettivo uscente.
- 5.2 Gli assicurati che lasciano la PAT BVG possono richiedere una liquidazione parziale. Il Consiglio di fondazione verifica se sussistono le condizioni di cui all'art. 2 e comunica la sua decisione per iscritto ai richiedenti. Sono applicabili i capoversi da 6 a 9 del presente articolo.
- 5.3 Il Consiglio di fondazione fa preparare un bilancio commerciale secondo Swiss GAAP RPC 26 (conto annuale con bilancio, conto d'esercizio e allegato) e un bilancio attuariale della liquidazione parziale da cui risulti la situazione finanziaria effettiva della PAT BVG. La valutazione dei valori patrimoniali e degli obblighi nonché la costituzione di accantonamenti e riserve avviene in base a principi applicati in modo competente. Determinante è il conto annuale verificato dall'ufficio di revisione nel giorno di riferimento della liquidazione parziale.
- 5.4 Il Consiglio di fondazione determina i fondi da versare (prestazioni di uscita, capitali di copertura nonché eventuali diritti a fondi liberi e riserve tecniche) o il disavanzo da detrarre e decide l'ammontare di un eventuale acconto.
- 5.5 Il Consiglio di fondazione provvede ad informare gli assicurati interessati conformemente all'art. 6. Se la PAT BVG presenta un disavanzo ai sensi dell'art. 3 cpv. 8, il Consiglio di fondazione ne informa l'autorità di vigilanza competente.
- 5.6 Il Consiglio di fondazione accorda agli assicurati interessati (assicurati attivi, beneficiari di rendite e assicurati già usciti) un termine di 30 giorni per opporsi contro la decisione, il piano di ripartizione e la procedura. L'opposizione deve essere presentata per iscritto indicando una motivazione.
- 5.7 Dopo la scadenza del termine conformemente al cpv. 6 del presente articolo, il Consiglio di fondazione valuta i fatti in relazione alle opposizioni ricevute. Entro un termine appropriato esso aggiorna gli assicurati interessati circa le opposizioni ricevute e comunica la relativa decisione accordando loro un termine di 30 giorni per fare ricorso presso l'autorità di vigilanza.

- 5.8 Se un assicurato interessato richiede presso l'autorità di vigilanza una verifica della decisione sull'opposizione entro i termini stabiliti, l'autorità di vigilanza provvede a pronunciare in tempi ragionevoli la sua decisione in merito. Contro la decisione dell'autorità di vigilanza può essere fatto ricorso entro il termine di 30 giorni conformemente all'art. 74 LPP.
- 5.9 Il Consiglio di fondazione procede alla liquidazione parziale se:
- entro un termine di 30 giorni non viene presentata opposizione al Consiglio di fondazione, oppure
 - non viene richiesta alcuna verifica della decisione sull'opposizione all'autorità di vigilanza, oppure
 - la decisione dell'autorità di vigilanza è passata in giudicato, oppure
 - a un ricorso presentato contro la decisione non viene riconosciuto alcun effetto sospensivo.

6 Informazione degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite

- 6.1 Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite interessati vengono informati in maniera adeguata sulle circostanze della liquidazione parziale, sulla relativa procedura e sul piano di ripartizione. Di norma l'informazione sulla liquidazione parziale avviene mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC e sul sito web della PAT BVG.

7 Fondi liberi da versare / chiave di ripartizione

- 7.1 Per definire la quota dei fondi liberi è determinante il rapporto tra la somma dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e beneficiari di rendite uscenti e quella dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e beneficiari di rendite rimasti nella fondazione alla data di riferimento del bilancio della liquidazione parziale. La quota dei fondi liberi del singolo assicurato attivo o beneficiario di rendita uscente corrisponde alla percentuale del suo capitale di previdenza ripartibile rispetto alla somma dei capitali di previdenza ripartibili degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite uscenti. Il capitale di previdenza ripartibile corrisponde al capitale di previdenza meno i versamenti (prestazioni di libero passaggio, acquisti, rimborsi PPA, versamenti derivanti da una sentenza di divorzio nonché fondi liberi accreditati al conto individuale) che sono stati effettuati negli ultimi 24 mesi prima del giorno di riferimento del bilancio della liquidazione parziale, cui si aggiungono i prelievi anticipati PPA nonché i pagamenti derivanti da una sentenza di divorzio che sono stati effettuati negli ultimi 24 mesi prima del giorno di riferimento del bilancio della liquidazione parziale.

Le prestazioni di uscita e i capitali di copertura dei beneficiari di rendite vengono presi in considerazione solo se una quota dei fondi liberi ammonta ad almeno CHF 500.– per ciascun beneficiario di rendita.

- 7.2 Se un gruppo consistente di assicurati, comunque non inferiore a 10 assicurati, passa allo stesso nuovo istituto di previdenza (= uscita collettiva), il Consiglio di fondazione può decidere che i fondi liberi vengano trasferiti collettivamente. In tutti gli altri casi vengono trasferiti individualmente (= uscita individuale).

- 7.3 Se la PAT BVG deve fornire prestazioni per superstiti o per invalidi dopo aver versato dei fondi liberi, in aggiunta alle prestazioni di individuali devono esserle restituiti in misura proporzionale anche i fondi liberi.

8 Diritto collettivo alle riserve tecniche e alla riserva di fluttuazione

- 8.1 In caso di uscita collettiva (almeno 10 persone assicurate passano come gruppo a un altro istituto di previdenza) al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale alle riserve tecniche, a condizione che vengano trasferiti anche i rischi attuariali, e alle riserve di fluttuazione. Spetta al Consiglio di fondazione decidere d'intesa con il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale l'entità dei rischi attuariali da trasferire.
- 8.2 Il diritto collettivo alle riserve tecniche e alla riserva di fluttuazione corrisponde tuttavia al massimo all'importo proporzionale in relazione all'effettivo uscente rispetto all'effettivo complessivo (averi di vecchiaia ed eventuali capitali di copertura delle rendite). Il diritto collettivo alle riserve tecniche e alla riserva di fluttuazione viene ridotto in misura corrispondente, se al momento dell'entrata l'effettivo uscente non ha effettuato interamente l'acquisto delle riserve tecniche e della riserva di fluttuazione.
- 8.4 Se la PAT BVG deve fornire prestazioni per superstiti o per invalidi dopo aver versato riserve tecniche, in aggiunta alle prestazioni di vecchiaia individuali e ad una eventuale quota dei fondi liberi devono esserle restituiti in misura proporzionale anche le riserve tecniche e la riserva di fluttuazione.
- 8.5 Un'uscita collettiva causata da un gruppo di assicurati (passaggio in gruppo a un altro datore di lavoro) esclude un diritto alle riserve tecniche e alla riserva di fluttuazione. Ciò non vale in caso di risoluzione di un contratto di affiliazione.

9 Disavanzo

- 9.1 Un disavanzo attuariale calcolato nel bilancio della liquidazione parziale viene detratto in misura proporzionale dalla prestazione di uscita individuale di ogni assicurato attivo uscente. L'avere di vecchiaia conformemente all'art. 15 LPP non deve subire alcuna riduzione per questa detrazione.
- 9.2 Analogamente all'art. 7 cpv. 1 le prestazioni di entrata e le somme d'acquisto versate negli ultimi 2 anni non vengono prese in considerazione per il calcolo della quota del disavanzo. I prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni e i fondi trasferiti in seguito a divorzio vengono presi in considerazione per il calcolo della quota del disavanzo se il prelievo o il trasferimento sono avvenuti negli ultimi 2 anni e non sono stati ancora restituiti.
- 9.3 Un disavanzo tecnico calcolato nel bilancio della liquidazione parziale viene detratto in misura proporzionale dal capitale di copertura di ogni beneficiario di rendite uscente. Se in seguito a questa detrazione presso il nuovo istituto di previdenza non sono assicurati i diritti acquisiti dai beneficiari di rendite uscenti e la lacuna di copertura non viene colmata dal datore di lavoro, il contratto di affiliazione rimane in vigore per l'intero collettivo di assicurati (assicurati attivi e beneficiari di rendite).

- 9.4 Se l'acconto conformemente all'art. 5 cpv. 4 era più basso della prestazione di uscita regolamentare dopo deduzione della partecipazione alla copertura insufficiente, la differenza positiva viene successivamente riconosciuta. Nel caso opposto la differenza negativa deve essere restituita alla PAT BVG.

10 Interessi

Per i diritti ai fondi liberi, alla quota alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione non vengono corrisposti interessi durante la procedura di liquidazione parziale. Se la procedura è conclusa, dopo il termine di 30 giorni subentra l'obbligo di pagamento degli interessi di mora. Gli interessi di mora corrispondono al tasso di interesse minimo secondo LPP.

11 Modifiche

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento nei limiti delle prescrizioni di legge e dello scopo della fondazione. Le modifiche devono essere sottoposte per l'approvazione all'autorità di vigilanza.

12 Pubblicazione del presente regolamento

Il presente regolamento è a disposizione di tutti e può essere consultato e stampato sul sito della PAT BVG.

13 Testo originale

Per l'interpretazione del presente regolamento fa fede il testo originale in lingua tedesca.

14 Entrata in vigore

Il Consiglio di fondazione ha approvato il presente regolamento il 23 maggio 2019 sostituendo quello del 7 maggio 2009. Il regolamento entra in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2019, con riserva dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG

Direzione e previdenza

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 San Gallo

Tel. +41 71 556 34 00
www.pat-bvg.ch
info@pat-bvg.ch

Dipartimento immobili

PAT BVG
Lindenrain 4
3012 Berna

Tel. +41 31 330 22 62
www.pat-bvg.ch
immo@pat-immo.ch